



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 4

del 07/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sette** del mese di **marzo**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.45**

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, Fulvio Andrea Dott. Pastorino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MEREGALLI RENATO	S	CEGLIA ALESSANDRO	S
LECCHI PATRIZIA	S	STUCCHI GIULIO	S
PORRO ELEONORA	S	MERLINI MARCO	S
ROSSI PIETRO	S	BIASSONI SILVANA	S
DIRUPATI SELENE	S	MEDICI MATTEO	S
SIRONI MATTEO	S	LISSONI PATRIZIA	S
TREMOLADA MARCO	S		

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa, senza diritto di voto :

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
Sanvito Monica	ASS	S	-

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2019

Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all'Assessore Pietro Rossi che relaziona in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi la parola ai Consiglieri;

- Marco Merlini: afferma che il suo gruppo ha sempre votato contro sulle proposte in tema di tributi, in quanto le tariffe sono alte; il gruppo apprezza tuttavia la manovra della riduzione dell'aliquota dell'IMU e di aumento della TARI, favorendo così la possibilità per le imprese di fruire di maggiori detrazioni fiscali. Dichiarò che il suo gruppo si asterrà.
- Matteo Sironi: afferma che la proposta è positiva, perché ad invarianza di gettito si aumenta la possibilità di detrazioni per le imprese. Dichiarò che il suo gruppo voterà a favore.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12/06/2015, n. 9 del 20/04/2016, n. 6 del 16/02/2017 e n. 4 del 28/02/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2018 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU 2018, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 16/03/2018;

PRESO ATTO che la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO:

- che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- 1) abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- 2) unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- 4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 07/03/2019

- 5) unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- 6) fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

- che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 3) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

- che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

DATO ATTO che in base all'art. 19, comma 8 del su richiamato regolamento per la disciplina della IUC, è stato stabilito di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che dall'anno di imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per la seguente tipologia di immobile e alle relative condizioni:

- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizza come abitazione principale, ovvero, in caso di morte del comodatario, concessa al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019));
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
- il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9;
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;
- l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 07/03/2019

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

RITENUTO di ridurre, per l'anno in corso, l'aliquota IMU sugli immobili della categoria D, portandola dal 10,2 degli anni precedenti al 7,7 per mille, prevedendo al tempo stesso, con apposita separata delibera, l'introduzione dell'aliquota TASI del 2,5 per mille, in modo da lasciare inalterato il carico fiscale ed il relativo gettito, ma "spostando" la contribuzione dal tributo IMU al tributo TASI, in quanto quest'ultimo, in relazione agli immobili strumentali, per i contribuenti è deducibile per intero, dalle imposte sui redditi (a differenza dell'IMU che è deducibile solo al 40% per effetto dell'art. 1, comma 12 della Legge n. 145/2018 "Legge di bilancio 2019");

VISTI:

- 1) l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- 2) l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- 3) l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019 - 2021;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 2 febbraio 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019 - 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 4 (Marco Merlini, Matteo Medici, Patrizia Lissoni e Silvana Biassoni), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa che qui vengono integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Altri fabbricati; Aree fabbricabili; Terreni agricoli	10,20 per mille
Immobili iscritti nella categoria catastale D	7,70 per mille

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 07/03/2019

Abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	3,55 per mille
--	-----------------------

2) DI STABILIRE la detrazione d'imposta disciplinata dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nella misura fissa di € 200,00;

3) DI DEMANDARE al Servizio Economico-Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quindi, stante l'urgenza di procedere all'esame degli atti di programmazione finanziaria,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI il Sindaco e 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 4 (Marco Merlini, Matteo Medici, Patrizia Lissoni e Silvana Biassoni), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU – ANNO 2019**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 12/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU – ANNO 2019**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 12/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 07/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to FULVIO ANDREA DOTT. PASTORINO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALVATORE DOMENICO DOTT. RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALVATORE DOMENICO DOTT. RAGADALI